

D.M. 26 APRILE 2016 [\(1\)](#).

MODALITÀ E TERMINI PER L'ATTRIBUZIONE, A DECORRERE DALL'ANNO 2016, DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AI COMUNI ISTITUITI A SEGUITO DI PROCEDURE DI FUSIONE. [\(2\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2016, n. 102.

[\(2\)](#) Emanato dal Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e sue successive modificazioni, comma così modificato dall'art. 12 (comma 1, [decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 maggio 2014, n. 68](#)), che testualmente prevede: «Al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono»;

Visto l'[art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), comma inserito dall'[art. 1, comma 18, lettera a\), della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, che testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;

Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. [20](#) del [decreto-legge n. 95 del 2012](#), prevede, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del più volte richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 e 1-bis, comma così modificato dall'art. [1, comma 18, lettera b\), legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

Visto l'ulteriore comma 4, del richiamato art. 20, il quale stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i

D.M. 26 APRILE 2016 [u](#).

termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3;

Visto il [decreto del Ministero dell'interno del 21 gennaio 2015](#) con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2014, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni;

Ritenuto che a seguito della diversa disciplina intervenuta in materia di fusioni tra enti locali, i decreti del Ministero dell'interno risultano superati e quindi si rende necessario, a valere dall'anno 2016, rideterminare le modalità ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alle fusioni per incorporazione;

Ritenuta, altresì, la necessità, al fine di dare certezza dei trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che originano da fusione, di dover fissare un termine per le richieste del contributo in argomento, che se prodotte durante tutto l'arco dell'anno comporterebbero, ad ogni nuova richiesta, la rideterminazione in riduzione delle somme riconosciute agli enti interessati, con eventuali recuperi dei contributi già attribuiti;

Visto, altresì, il comma 5 dell'indicato art. [20](#) del [decreto-legge n. 95 del 2012](#), il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con [decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318](#), attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle Province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 17 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1. Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2016, le modalità ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Art. 2. Modalità di attribuzione del contributo

1. Dall'anno 2016, ai comuni di cui all'art. 1, spetta, per un periodo di dieci anni un contributo straordinario pari al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai

medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.

2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40% per le fusioni con anzianità pari a dieci anni. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Art. 3. Termini inoltro della documentazione

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, Ufficio sportello unioni all'indirizzo, mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno il contributo erariale decennale è attribuito:

nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno nel mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;

dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno successivamente al mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;

dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese dell'anno da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.

Art. 4. Ampliamento delle fusioni

1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, Ufficio sportello unioni all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

D.M. 26 APRILE 2016 [u](#).

2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.